

IL MIUR NON HA PUBBLICATO IL DECRETO DI SANATORIA PER I VECCHI. E PER I NUOVI NON VI È CERTEZZA

Per entrare in graduatoria va prima risolto il rebus dei titoli

DI MARCO NOBILIO

Ultimi giorni per presentare le domande di inserimento nelle graduatorie di istituto. Gli aspiranti docenti che intendono chiedere l'inclusione nelle graduatorie di II e III fascia hanno tempo fino al 24 giugno prossimo per presentare le domande. Entro il 30 giugno successivo le scuole dovrebbero provvedere alla valutazione delle domande e alla compilazione degli elenchi. La data del 30 giugno è il termine ipotizzato dal ministero dell'istruzione per approntare gli elenchi. Ma il termine non è perentorio.

Il 24 giugno, invece, è il termine ultimo per la presentazione delle domande e non sono previste proroghe. Nel frattempo il ministero non ha ancora pubblicato il decreto che salva la validità dei vecchi titoli e chi li ha rischia di rimanere fuori dalle graduatorie (259/17). Gli interessati sono i laureati e gli abilitati all'insegnamento. I laureati privi di abilitazione saranno inclusi negli elenchi di III fascia gli abilitati andranno in II fascia.

La compilazione delle domande è una procedura molto complessa, che necessita anche della previa verifica della validità del titolo di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento. Perché in molti casi non basta avere la laurea, ma è necessario avere superato esami in specifici ambiti disciplinari. Si pensi, per esempio, alla laurea in giurisprudenza. Che

dà accesso all'insegnamento solo se, oltre agli esami di diritto, l'interessato può vantare anche 48 crediti formativi universitari relativi ad esami che appartengono tradizionalmente a corsi di laurea in discipline statistiche ed economiche.

Pertanto, non sono rari i casi di aspiranti docenti ai quali venga precluso l'accesso all'insegnamento perché, pur avendo dato esami complementari o fondamentali in queste discipline, non raggiungono il numero di crediti previsti. Si pensi per esempio all'esame di statistica che, in giurisprudenza, di solito è un complementare che generalmente dà titolo a soli

6 crediti contro i 12 previsti. Oppure ad economia politica che, pur essendo un fondamentale, di solito non supera i 9 crediti, in ciò precludendo la maturazione dei 12 crediti previsti dal decreto del presidente della repubblica 19/2016.

A rendere le cose ancora più complicate è il fatto che l'amministrazione scolastica non ha aggiornato la banca dati dei titoli di accesso alle classi di concorso. Pertanto, per avere le informazioni necessarie adesso bisogna consultare direttamente

le tabelle allegate al decreto 19/2016 e confrontare le sigle dei requisiti di accesso con quelle presenti nei certificati di laurea: un'operazione molto complicata che sta mettendo a dura prova anche gli addetti ai lavori. E poi c'è la new entry dei licei musicali: circa 140 istituti in tutta Italia nei quali saranno costituite per la prima volta le graduatorie di II e III fascia.

Per compilare le domande degli aspiranti docenti delle varie discipline musicali bisogna superare un vero e proprio percorso a ostacoli incrociando norme speciali di complessa interpretazione. In particolare per quanto concerne gli aspiranti docenti di strumento musicale

Per compilare le domande degli aspiranti docenti delle varie discipline musicali bisogna superare un vero e proprio percorso ad ostacoli incrociando norme speciali di complessa interpretazione. In particolare per quanto concerne gli aspiranti docenti di strumen-

to musicale.

Si tratta, infatti di nuove discipline per le quali non è mai stato previsto un percorso abilitante specifico. E che sono state regolate tramite una disciplina transitoria contenuta nel decreto del presidente della repubblica 19/16 e nel decreto ministeriale 259/17, del quale sono state rese note solo le tabelle allegate). Tale disciplina attribuisce l'abilitazione nella classe di concorso A055 (strumento musicale e canto nei licei musicali) ai soggetti in possesso del diploma specifico

congiunto all'abilitazione in una delle vecchie classi di concorso A031, A032 e A077 e all'aver prestato servizio nello strumento musicale o nel canto nei licei musicali. In ciò escludendo coloro che, pur avendo i titoli, non abbiano prestato servizio nei licei musicali nella specifica disciplina. Solo tali soggetti, dunque, possono accedere alle graduatorie di II fascia. Chi è sprovvisto del servizio specifico, dunque, pur avendo l'abilitazione in una delle vecchie classi di concorso musicali (A031, A032 e A077) può accedere solo alla terza fascia.

Ma la facoltà di accedere alle graduatorie di III fascia è prevista da un'altra fonte normativa, che è il decreto del presidente della repubblica 19/2016. Per coloro che possiedono i titoli di accesso alla III fascia previsti dalla disciplina previgente all'entrata in vigore del dpr 19/2016 dovrebbe essere garantita la possibilità di entrare nella III fascia dei licei musicali. Anche se non siano in possesso delle vecchie abilitazioni in A031, A032 e A077. Ma quest'ultima precisazione è stata fornita dal ministero dell'istruzione con la Faq n.33, che fa riferimento al decreto ministeriale 259 che, però, non è stato ancora pubblicato (salvo le relative tabelle già disponibili sul sito del Miur). E siccome le faq non hanno natura provvedimento, non è detto che non possano verificarsi casi di esclusione dalle graduatorie, proprio a causa della indisponibilità del decreto 259 a cui fa riferimento la faq.

—©Riproduzione riservata—

